

N. 00501/2007 REG.SEN.

N. 00097/2006 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n.97 del 2006 proposto da **CONSORZIO LEONARDO SERVIZI**, in persona del Presidente e legale rappresentante, Gino Giuntini, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Breschi ed elettivamente domiciliato in Ancona, P.za Cavour n.2, presso lo studio dell'Avv. Edoardo Maria Steconci;

contro

L'UNIVERSITÀ degli STUDI di MACERATA, in persona del Rettore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rinaldi Gabrio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ancona, C.so Mazzini n.7;

nei confronti di

C.C.L.A.T. S.c.r.l., in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della nota 29.11.2005 con cui è stato comunicato al Consorzio ricorrente l'esclusione dalla gara per l'affidamento del servizio di pulizia degli immobili dell'Università degli Studi di Macerata, disposta dalla Commissione di gara nella riunione del 21.11.2005;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Macerata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 21 marzo 2007, il Cons. Luigi Ranalli ed uditi i difensori delle parti, come da verbale d'udienza;

Visto il dispositivo pubblicato ai sensi dell'art.23/bis, VI comma, della legge 6 dicembre 1971, n.1034;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I- L'Università degli Studi di Macerata ha indetto una licitazione privata per l'affidamento - ai sensi dell'art. 6, I e II comma lett. b), del D.Lgs. n.157/1995 - del servizio di pulizia dei propri edifici, stabilendo, nella

successiva lettera di invito diramata il 26.9.2005, che le ditte interessate dovevano inviare la loro offerta mediante un plico con al suo interno tre buste, rispettivamente contenenti, con indicazione riportata all'esterno, l'offerta economica, la documentazione attestante i requisiti di partecipazione e l'offerta tecnica.

La Commissione di gara, nella riunione del 21.11.2005 ha stabilito di procedere prima all'apertura della busta contenente la "documentazione" per verificarne la regolarità, di procedere, poi, all'apertura della busta con l'offerta tecnica per esaminare se effettivamente contenuta in questa busta, di provvedere successivamente alla sua valutazione e, una volta ultimata questa operazione e comunicato l'esito ai partecipanti, di procedere all'apertura della busta contenente l'offerta economica.

E' accaduto che nel plico inviato dal Consorzio Leonardo Servizi sono state rinvenute quattro buste, di cui tre con l'indicazione conforme a quanto prescritto alla lettera di invito e la quarta con l'indicazione "documentazione a corredo dell'offerta".

La Commissione, avendo stabilito di aprire tutte le buste con esclusione di quella contenente l'offerta economica, l'ha aperta, rilevando, però, che conteneva una tabella del costo medio orario a livello nazionale del personale impiegato nei servizi di pulizia, un prospetto dell'incidenza percentuale di ricarico aziendale sul costo della manodopera e note giustificative alle incidenze aziendali.

Sospese inizialmente le proprie determinazioni in merito, ha poi deciso di non ammettere alla gara il Consorzio Leonardo Servizi perché la quarta busta costituiva una irregolarità rispetto alle norme di gara ed una violazione della "par condicio", in quanto "le indicate incidenze percentuali di ricarico aziendale sul costo della manodopera" erano un'anticipazione dell'offerta economica.

L'esclusione è stata comunicata al Consorzio dal Presidente della Commissione di gara con nota del 29.11.2005: la ditta l'ha contestata con nota del 14.12.2005, ma il Presidente, con nota del 23 successivo ha ribadito la validità della disposta esclusione.

Il Consorzio Leonardo Servizi, quindi, con il ricorso in epigrafe indicato, notificato il 27.1.2006 e depositato il 3.2.2006, ha impugnato l'esclusione deducendo eccesso di potere per vari profili e la violazione dei principi posti a disciplina delle gare ad evidenza pubblica, atteso che:

- illegittimamente la Commissione di gara ha immediatamente aperto la quarta busta, dovendo a ciò provvedere, invece, solo dopo l'apertura delle tre buste espressamente richieste dalla lettera di invito, né può ritenersi che vi sia stata in qualche modo costretta, mancando sull'esterno della quarta busta una espressa indicazione di riferimento all'offerta tecnica o a quella economica o alla documentazione necessaria per partecipare alla gara ed essendo le altre tre buste correttamente formate, anche con riferimento all'indicazione esterna, e non potendo comunque la busta in contestazione ritenersi riferita alla "documentazione", in quanto la relativa busta era stata già aperta e riscontrata la completezza dei documenti richiesti;

- neppure può ravvisarsi nella quarta busta un motivo di esclusione, perché le tre buste espressamente richieste erano state comunque presentate ed erano complete e conformi a quanto prescritto dalle norme di gara, né l'allegazione della quarta busta costituiva di per sé una irregolarità sanzionabile con l'esclusione, sia perché le indicazioni sul punto della lettera di invito non sono affatto univoche (e comunque vanno interpretare in modo restrittivo), sia perché sussiste l'interesse pubblico alla più ampia partecipazione possibile e sia perché la Commissione ben poteva chiedere chiarimenti;

- erroneamente la Commissione ha ritenuto che i documenti contenuti nella quarta busta fossero un'anticipazione dell'offerta economica, perché il monte ore necessario per l'esecuzione del servizio oggetto di gara non era stato indicato e, quindi, era impossibile risalire al prezzo complessivo offerto.

A conclusione del ricorso è stata chiesta anche la condanna dell'Università degli Studi di Macerata al risarcimento dei danni.

II - La difesa dell'Università degli Studi di Macerata, con la memoria di costituzione e con memoria depositata il 15.3.2007, ha chiesto che il

ricorso sia respinto in quanto infondato, replicando ai dedotti profili di gravame ed eccependo, altresì, la sua improcedibilità, per mancanza impugnazione dell'aggiudicazione definitiva del servizio alla Cooperativa Global Service.

III- Questo Tribunale, con ordinanza 9 febbraio 2006 n.113 ha respinto l'istanza cautelare proposta ai sensi dell'art.23 bis della legge 6 dicembre 1971, n.1034.

IV- Tanto premesso il Collegio considera il ricorso in esame per un verso improcedibile, in quanto non è stato impugnato l'atto di aggiudicazione definitiva del servizio di pulizia oggetto della contestata procedura di gara e questo atto non è meramente confermativo delle decisioni assunte dalla Commissione di gara, ivi comprese le esclusioni, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, e per altro verso infondato in quanto, diversamente dai dedotti motivi di gravame, la presentazione di una quarta busta in aggiunta alla tre espressamente ed unicamente richieste dalla lettera di invito costituisce una oggettiva "irregolarità" sanzionabile proprio con l'esclusione ai sensi di quanto espressamente stabilito dal punto 3, III comma, della lettera di invito.

Si tratta, peraltro e ad avviso del Collegio, di una violazione della lettera di invito affatto marginale in quanto la mancanza di un'esplicita e chiara indicazione sull'esterno della busta che la documentazione ivi contenuta fosse meramente aggiuntiva e non necessaria ai fini dell'ammissione alla gara e della valutazione dell'offerta, sia tecnica che economica, ha chiaramente indotto in errore la Commissione di gara, che, a sua volta, non poteva affatto prevedere che la documentazione si riferiva, invece, proprio all'offerta economica, né l'eventuale erroneità dell'operato della Commissione può essere ora censurato quando a ciò è stata indotta proprio dall'irregolare compilazione del plico inviato, imputabile unicamente alla ricorrente stessa, né rileva che l'entità dell'offerta economica non fosse immediatamente percepibile nella sua definitiva formulazione, in quanto le indicazioni formulate consentivano pur sempre di poterla determinare in via presuntiva.

Il ricorso va, dunque, respinto in quanto infondato e, di conseguenza, va respinta anche la domanda di risarcimento danni.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche respinge il ricorso in epigrafe indicato, unitamente alla domanda di risarcimento danni.

Condanna il ricorrente CONSORZIO LEONARDO SERVIZI al pagamento della somma di Euro 2000,00 (duemila/00) a favore dell'Università degli Studi di Macerata per spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 21 marzo 2007, con l'intervento di:

Vincenzo Sammarco, Presidente

Luigi Ranalli, Consigliere, Estensore

Alberto Tramaglino, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/04/2007

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE